

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

CAMPANIA – Napoli – Sezione II, sentenza del 21 ottobre 2011, n. 4897.

L'assenza di contestazioni fatte mettere a verbale dai rappresentanti di lista è indice di unanimità di vedute da parte dei componenti di seggio sulla validità delle schede esaminate. È onere dei rappresentanti partecipare attivamente alle operazioni di spoglio in quanto non hanno lo stesso valore probatorio le dichiarazioni postume sostitutive di atto di notorietà rilasciate dai rappresentanti stessi.

Omissis.

Il ricorrente lamenta che i voti a lui attribuiti non corrisponderebbero ai voti rilevati a seguito di veloce accesso agli atti consentito il 28.5.2011, e desunti dai verbali depositati presso l'Ufficio elettorale centrale e che ove fedelmente conteggiate le preferenze da lui riportate, sarebbe risultato eletto in luogo del controinteressato nella lista n. 8.

Allegate al ricorso sono n. 4 dichiarazioni sostitutive di atto notorio di rappresentanti di lista del seguente tenore: nella sezione n. xxx il rappresentante ha personalmente annotato che xxx ha riportato 129 voti di preferenza, scrutinati dal seggio e proclamati dal Presidente della Sezione;

Omissis.

Deve anzitutto rilevarsi che il ricorrente affida la prova di quanto sostiene a "dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà" di rappresentanti di lista.

Né può ritenersi che l'efficacia dell'atto pubblico fino a querela di falso sussiste per le sole circostanze che in esso sono attestate mentre tale effetto non si verifica per le "circostanze non verbalizzate" che pertanto potrebbero essere dimostrate dagli interessati anche in mancanza di formale querela.

Omissis.

Diversamente si oblitera la funzione fondamentale che svolge il verbale nella "ufficiale" documentazione degli adempimenti eseguiti, delle operazioni svolte e degli eventuali contrasti sorti nel corso di esse. Questa funzione non può essere - salvo il caso in cui sia proposta querela di falso e la relativa domanda riconosciuta fondata - surrogata o integrata da dichiarazioni successive (quelle allegate al ricorso risalgono a circa un mese dopo i fatti), che presentano inevitabilmente il rischio di fornire una rappresentazione di quanto accaduto deformata dalla personale interpretazione dei fatti di ciascun dichiarante, rischio aggravato dal fatto che il decorso del tempo può affievolire il ricordo di accadimenti consistenti in complesse operazioni giuridiche. (cfr. TAR Napoli, Sez. II, n. 19574/05).

Tuttavia, anche ammesso che sia possibile - senza previamente proporre querela di falso avverso le risultanze del verbale sezionale - dedurre irregolarità del tipo di quelle denunciate in ricorso, sta di fatto che di esse non è stata fornita una prova davvero persuasiva.

Sul punto appare decisivo il rilievo che lo stesso ricorrente afferma come dal verbale sezionale non risulta alcun tipo di contestazione, né di scrutatori né di rappresentanti di lista (che pure risultavano presenti).

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che l'assenza di qualsiasi contestazione fatta mettere a verbale dai rappresentanti di lista o dagli scrutatori è indice di unanimità di vedute da parte dei componenti del seggio, circa la validità o la nullità delle singole schede esaminate (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 settembre 2005, n. 5187; Consiglio di Stato, Sez. V, 4 febbraio 1998, n. 146). Questo significato della mancanza di contestazioni a verbale vale peraltro - oltre che per la valutazione delle singole schede - anche per la regolarità del procedimento nella sua globalità.

Unica ipotesi astrattamente configurabile, ma nei fatti assolutamente non provata, è che possa essere risultato diverso il "computo" effettuato da parte di coloro (rappresentanti di lista o altro pubblico interessato) che assistevano allo spoglio rispetto a quanto annotato dagli scrutatori e dal presidente di seggio (unica modalità per la quale si può pervenire ad una diversa quantificazione delle preferenze personali dei diversi candidati della medesima lista).

Ma tale astratta circostanza, non documentata in giudizio, non è idonea a giustificare una verifica.

I verbali delle operazioni elettorali e le relative tabelle di scrutinio certificano, infatti, fino alla eventuale presentazione di querela di falso, la veridicità delle oggettive operazioni compiute dal seggio elettorale, e l'avvenuto adempimento delle specifiche attività tipiche della fase di apertura e lettura delle schede (lettura e doppia annotazione da parte degli scrutatori), poste proprio a garanzia della delicata fase dell'attribuzione dei voti, al fine di scongiurare macroscopici errori.

Il ricorrente invece, deducendo che non vi sono contestazioni o riserve a verbale ma che comunque lo stesso non rispecchierebbe la realtà delle preferenze rilevate dai rappresentanti di lista, non ha fornito la prova necessaria a dare ingresso alle dedotte censure e neppure un sufficiente principio di prova.

Invero, le censure svolte sulla scorta di una tale base probatoria, con la quale si vorrebbe inficiare la veridicità dei risultati elettorali riportati sui verbali delle singole sezioni - con la conseguenza che il dato elettorale reale potrebbe

essere rilevato unicamente e direttamente da un nuovo spoglio delle schede elettorali effettuato in sede di verifica giudiziale, come richiesto in via istruttoria dallo stesso ricorrente - non possono essere ritenute ammissibili. Ciò, anche se ciascuna delle censure in esame presenta l'allegazione del numero dei voti ritenuti viziati per ciascuna sezione, singolarmente individuata.

Non può invece ritenersi soddisfatto l'onere di specificità dei motivi allorché il ricorrente prospetti vizi generici (CdS, Sez. V, 9.2.2001, n. 593) ovvero formuli le doglianze in via ipotetica o ubitativa, deducendo - come nella specie - errori nella attribuzione dei voti senza identificare il tipo di errore che si ritiene essere stato commesso (CdS, Sez. V, 15.2.2001, n. 796).

Invero, nei giudizi elettorali al ricorrente incombe non soltanto l'onere di offrire una prospettazione dei fatti sufficientemente articolata, ma anche quello di fornire almeno un principio di prova delle circostanze di fatto poste a fondamento delle specifiche censure dedotte (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 novembre 2003, n. 7131; Sez. V, 26 maggio 2003, n. 2855).

Quanto alle dichiarazioni postume rilasciate nella specie da rappresentanti di lista, deve rilevarsi che le stesse si pongono in aperta contraddittorietà con la mancanza di rilievi o reclami a verbale nella immediatezza dei fatti.

Il punto centrale della questione è desumibile già dalle argomentazioni svolte in precedenza: altra è la valenza probatoria di una dichiarazione effettuata nell'immediatezza dello spoglio della scheda contestata (ossia: quando il risultato elettorale è ancora in discussione), per di più nella sede propria, costituita dal verbale delle operazioni elettorali, e da soggetto titolato ad assistere allo scrutinio (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 18 ottobre 2006, n. 2036), altro è la dichiarazione proveniente dallo stesso soggetto, per di più emessa qualche tempo dopo la chiusura delle operazioni e la proclamazione degli eletti.

È evidente l'illogicità intrinseca che risiede nel ritenere equivalenti, sul piano probatorio, due dichiarazioni di natura tanto differenti.

Omissis.

A ben vedere, infatti, l'intervento nel procedimento elettorale dei rappresentanti di lista consente ai soggetti candidati di partecipare tramite un loro rappresentante alle operazioni di spoglio e di scrutinio. È onere, pertanto, di tali rappresentanti partecipare attivamente a siffatte operazioni, muovendo le contestazioni del caso (che saranno, com'è ovvio, adeguatamente verbalizzate), onde evitare la dispersione di quel principio di prova necessario a dare fondamento ad un'eventuale, futuro ricorso giurisdizionale.

Non a caso, il legislatore prevede una puntuale disciplina nell'ipotesi di contestazioni sollevate dai rappresentanti di lista (cfr. art. 54, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), con la conseguenza che la partecipazione di tali rappresentanti alle operazioni di spoglio e di scrutinio non può che intendersi come una peculiare manifestazione del principio del contraddittorio nella fase procedimentale, che assolve anche la precisa finalità di far emergere (e risolvere) immediatamente eventuali contrasti in ordine all'assegnazione dei voti, in linea con le particolari esigenze di certezza e rapidità che contrassegnano lo svolgimento e la definizione delle operazioni elettorali.

Orbene, considerato che è incontestato come dai verbali delle operazioni elettorali di cui si discute non risulta alcun elemento a sostegno delle circostanze indicate in sede di ricorso giurisdizionale, il Collegio deve, quindi, dichiarare inammissibile il presente ricorso, col quale in definitiva il ricorrente, sulla scorta di doglianze prive di ogni possibilità di verifica estrinseca, mira a realizzare una inammissibile riedizione dello spoglio elettorale che dovrebbe investire tutte le schede elettorali delle sezioni in cui si assume, senza alcun fondamento oggettivo, la ricorrenza delle erronee attribuzioni.

Omissis.